REGOLAMENTO INTERNO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI BARI

(Approvato dall'Assemblea degli Iscritti, il 30.04.1979)
(modificato dall'A.I. il 24.05.1983)
(modificato dall'A.I. il 24.06.1994)

TITOLO 1

DEI PRINCIPI INFORMATORI

Art. 1 - L'ordine degli Architetti della Provincia di Bari considera la partecipazione degli iscritti ai suoi organi di gestione di primaria importanza per l'espletamento dei propri compiti istituzionali per l'informazione e l'aggiornamento professionale, per l'evoluzione del dibattito culturale sui temi dell'architettura e dell'urbanistica, per una collaborazione corretta quanto costruttiva con gli Enti locali.

TITOLO 2

DELLE COMMISSIONI

Art. 2 - Sono istituite le seguenti Commissioni permanenti:
1) Enti Locali;
2) Cultura e Informazione;
3) Ordinamento e condizione professionale;
4) Parcelle;
5) Concorsi;
6) Deontologia.

Le commissioni sono organi di consultazione del Consiglio dell'Ordine che comunque è obbligato ad espletare le proprie funzioni istituzionali ai sensi dell'art. 42 del R.D. 23-10-1925 n. 2537.

Art. 3 - I Componenti di ogni Commissione nominano il Presidente. Il Presidente organizza e coordina il lavoro e provvede anche alla convocazione dei Commissari. Il Segretario redige i verbali della seduta.

Art. 4 - Il Consiglio ratifica entro 45 giorni le nomine dei Commissari eletti dalle Circoscrizioni territoriali.

Nelle composizioni delle Commissioni si avrà cura che sia rappresentata la più larga parte dei settori in cui si esplica l'attività professionale.

I Commissari restano in carica due anni e possono essere riconfermati. Un Commissario può presentare motivate dimissioni dalle sue funzioni al Consiglio dell'Ordine, che se le accetta, provvede a sostituirlo entro 15 giorni con il membro supplente della sua circoscrizione.

Art. 5 - Le Commissioni si riuniscono ogni due settimane presso la sede dell'Ordine. Le riunioni sono valide se sono presenti 1/3 + 1 dei Componenti.

Le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti.

Il Componente assente ingiustificato per tre riunioni di seguito è considerato dimissionario.

Il Componente assente giustificato per cinque riunioni di seguito è considerato dimissionario.

In caso di assenza del Presidente le sue funzioni saranno assunte dal Componente più anziano come da iscrizione.

Entro un mese dalla sua costituzione la Commissione deve formulare un proprio programma operativo (di massima), un calendario delle riunioni ed, un preventivo di spesa per la durata massima di un anno solare.

Le Commissioni dovranno concordare con il Consiglio, il programma di attività annuale e proporre le scadenze per attuarne gli obiettivi e il piano-economico finanziario.

Saranno a carico dell'Ordine le sole spese effettivamente sostenute e documentate dai vari componenti le Commissioni con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi tipo di compenso professionale.

L'onere economico-finanziario delle attività delle Commissioni, approvato dal Consiglio, entra nell'apposito capitolo di spesa del bilancio dell'Ordine da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea, secondo le modalità previste dalla legge.

Il bilancio è sottoposto al Consiglio, nel caso di respingerlo con motivazione espressa entro 15 giorni dalla presentazione.

Ogni Commissione redige i verbali delle sedute.

Per ogni Assemblea Ordinaria ogni Commissione presenta una relazione preventiva e consuntiva della propria attività.

Art. 6 - Anagrafe degli Iscritti.

Per consentire una corretta composizione delle Commissioni e un quadro il più completo possibile sull'attività e l'esercizio della professione nei singoli settori di competenza si istituisce la anagrafe degli Iscritti.

Tale anagrafe a mezzo di apposita scheda-curriculum da compilare e aggiornare ogni anno a cura degli Iscritti servirà per la formazione delle Commissioni e per tutte le altre attività dell'Ordine.

Nella scheda curriculum l'iscritto dovrà precisare il Comune in cui elegge domicilio ai fini dell'attività dell'Ordine.

TITOLO 3

DELLE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI

Art. 7 - Il territorio della Provincia di Bari viene suddiviso nelle seguenti Circoscrizioni Territoriali:

1) Fascia costiera Nord-barese;
2) Bari e Cintura;
3) Fascia Murgiana;
4) Fascia costiera Sud-barese-Entroterra-Sud-barese.

Art. 8 - La composizione delle Circoscrizioni Territoriali è la seguente:

1)**Nord-Barese:**

Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia, Terlizzi, Trani.

2)**Bari e Cintura:**

Bari, Adelfia, Binetto, Bitetto, Bitonto, Bitritto, Capurso, Cellamare, Giovinazzo, Grumo Appula, Modugno, Noicattaro, Palo del Colle, Rutigliano, Sannicandro di Bari, Toritto, Triggiano, Valenzano;

3)**Fascia Murgiana:**

Acquaviva delle Fonti, Altamura, Cassano, Gravina, Minervino Murge, Poggiorsini, Spinazzola, Santeramo in Colle;

4)**Fascia Costiera Sud-barese entroterra Sud-barese:**

Alberobello, Casamassima, Castellana Grotte, Conversano, Gioia del Colle, Locorotondo, Mola di Bari, Monopoli, Noci, Polignano a mare, Putignano, Sammichele, Turi.

Art. 9 - Gli architetti, residenti nei Comuni insistenti nella stessa Circoscrizione Territoriale di cui al precedente art. 7 e/o con domicilio letto, designano i rappresentanti per ogni Commissione di cui ai rispettivi titoli e un membro supplente per ogni Commissione.

Art. 10 - Gli Architetti di ogni Circoscrizione territoriale si riuniscono su convocazione dei fiduciari in carica (di cui all'art. 11) presso la sede dell'Ordine oppure presso la sede che essi ritengono più opportuna pe ragioni di ordine logistico.

Essi si riuniscono il più presto possibile e comunque non oltre i 30 gg. dopo l'elezione dei propri rappresentanti nelle Commissioni di cui all'art. 2.

Art. 11 - I fiduciari sono nominati dal Consiglio dell'Ordine, su indicazione degli iscritti residenti e/o con domicilio eletto nei Comuni e nelle aree interessate e durano in carica fino a tre mesi dopo la scadenza del mandato del Consiglio che li ha nominati.

Il fiduciario, entro un mese dalla scadenza del mandato del Consiglio, che lo ha nominato, dovrà relazionare al nuovo Consiglio l'andamento dei rapporti fra l'Ordine ed i Comuni o gli altri Enti che in quanto rappresentate a un Ordine stesso.

Il fiduciario è in diretta relazione con il Consiglio dell'Ordine e come tale ha l'obbligo di relazionare periodicamente su qualsiasi iniziativa egli prenda nel Comune di pertinenza o su mandato del consiglio o su suo personale interessamento, inoltre, il fiduciario ha il compito di:

a) organizzare le riunioni degli architetti residenti o con domicilio eletto nel Comune di propria competenza per promuovere tutte le iniziative sui problemi territoriali;

b) organizzare, di concerto con i fiduciari degli altri Comuni, le riunioni della Circoscrizione territoriale di appartenenza;

c) curare i rapporti dell'Ordine con i Comuni e gli altri Enti territoriali;

d) collaborare con qualsiasi commissione interna che lo richieda;

Il fiduciario può presentare motivate dimissioni del proprio mandato al Consiglio dell'Ordine, che se le accetta provvede a nominare, nel termine di 15 gg. un nuovo fiduciario secondo le modalità di cui al presente articolo.

Il Consiglio dell'Ordine può revocare in qualsiasi momento il mandato di un fiduciario.

Art. 12 - I fiduciari di cui all'art. 11 rappresentano i seguenti Comuni o raggruppamenti di Comuni.

Per la fascia del Nord-barese:

Andria (1), Barletta (1), Bisceglie (1), Canosa di Puglia (1), Corato (1), Molfetta (1), Ruvo di Puglia (1), Terlizzi (1), Trani (1).

Per Bari e Cintura:

Bari (Consiglio); Adelfia, Cellamare (1), Capurso (1), Sannicandro, Valenzano (1), Modugno (1), Bitritto (1), Binetto, Grumo (1), Bitetto (1), Bitonto (1), Palo (1), Toritto (1), Giovinazzo (1), Noicattaro (1), Rutigliano (1), Triggiano (1).

Per la fascia Murgiana:

Altamura (1); Cassano (1); Acquaviva (1); Gravina (1) Santeramo (1); Minervino (1); Poggiorsini, Spinazzola (1).

Per la fascia costiera Sud-barese Entroterra Sud-barese:

Alberobello (1), Casamassima (1), Castellana (1), Conversano (1), Gioia (1), Locorotondo (1), Mola (1), Monopoli (1), Noci (1) Polignano (1), Putignano (1), Sammichele (1), Turi (1).

Sarà facoltà del Consiglio in carica modificare, secondo le necessità che riterrà opportune, le attuali composizioni con apposita delibera.

TITOLO 4

DELLA COMMISSIONE ENTI LOCALI

Art. 13 - La commissione Enti Locali (istituita ai sensi dell'art. 2 Titolo 2) provvede ai rapporti dell'Ordine con i seguenti Enti:

1) Regioni;
2) Province;
3) Comuni;
4) Comprensori e comunità montane;
5) Consorzi intercomunali;
6) Unità Sanitarie Locali;
7) Distretti Scolastici;
8) Concorsi Aree industriali;
9) Banche;
10) Ente Acquedotto Pugliese;
11) Enel;
12) Ente Fiera del Levante.

La Commissione provvede inoltre a:

a) preparare le terne per C.E., C.U., C.A.U. e per tutti gli organismi o commissioni, su richiesta del Presidente del Consiglio dell'Ordine, ove è richiesta la presenza del rappresentante dell'Ordine degli Architetti;

b) promuovere presso i Comuni la costituzione della Commissione Urbanistica;

c) tenere aggiornate le composizioni delle Commissioni Comunali e verificarne la composizione secondo le leggi vigenti;

d) curare i rapporti e le riunioni con gli Architetti membri delle Commissioni tecniche.

Art. 14 - La Commissione è composta da 1 Consigliere facente funzione di segretario della Commissione e 2 Architetti eletti da ogni circoscrizione territoriale secondo le modalità dell'art. 9-10.
Il Consiglio dell'ordine può consentire ad iscritti che ne facciano richiesta di partecipare, senza diritto di voto, ai lavori della Commissione.

TITOLO 5

DELLA COMMISSIONE CULTURA E INFORMAZIONE

Art. 15 - La Commissione Cultura e Informazione (istituita ai sensi dell'art. 2 titolo 2) promuove tutte le attività atte a fornire al Consiglio, alle altre Commissioni, agli iscritti, gli strumenti necessari ad un inserimento operativo dell'Ordine nella vita della Provincia e della Regione.
In particolare cura:

a) la stesura del notiziario dell'Ordine che essendo tramite tra l'Ordine e gli iscritti, deve contenere tutte le notizie per stimolare in maniera diretta la partecipazione dei suddetti:

b) cura i rapporti con radio, stampa, tele private e pubbliche, curando con le stesse, spazi che servano a qualificare la professione nel territorio, onde avere un dialogo con gli utenti dei mezzi di informazione, e con gli operatori politici e culturali;

c) inoltre, promuove e cura istanze con i seguenti Enti:
- Consiglio Nazionale Ricerche;
- Università;
- INU, INARCH, ITALIA NOSTRA, ANCSA;
- Ordini Architetti, Ordini Ingegneri;
- Fiera del Levante;
- Associazione Provinciale Ingegneri-Architetti di Bari;
- Enti e Associazioni culturali;
- Forze Sociali, politiche, sindacali e produttive.

Art. 16 - La Commissione Cultura e Informazione:

a) gestisce la biblioteca dell'Ordine;

b) cura attraverso i rappresentanti dell'Ordine presso le C.E. e le C.U. la raccolta dei progetti di architettura e urbanistica più significativi;

c) cura i rapporti dell'Ordine presso Enti e Commissioni tecniche, Commissioni giudicatrici d'appalto e simili, inoltre, cura la realizzazione di mostre inerenti studi, progetti e realizzazioni architettoniche locali;

d) cura la raccolta della strumentazione urbanistica vigente dei Comuni della Provincia.

Art. 17 - La Commissione Cultura e informazione elaborerà ed aggiornerà opportunamente le informazioni e le ricerche espletate dalle altre Commissioni, curandone particolarmente il coordinamento.

Art. 18 - 1) La Commissione Cultura e Informazione è composta da 2 consiglieri di cui 1 facente funzioni di segretario;

2) da 8 iscritti eletti 2 per ogni circoscrizione territoriale;

3) da chiunque altro faccia richiesta;

4) La Commissione si articolerà in sottocommissioni nominandone i responsabili in base al numero di partecipanti e ai programmi da attuare. Inoltre, formerà un comitato di redazione permanente per curare la stesura mensile del notiziario.

TITOLO 6

DELLA COMMISSIONE ORDINAMENTO E CONDIZIONE PROFESSIONALE

Art. 19 - La Commissione Iscritti promuove tutte le attività, gli studi, le ricerche e gli incontri per affrontare nella molteplicità delle componenti i problemi del lavoro e della nuova professionalità.

Art. 20 - Fanno parte della Commissione:

a) 1 Consigliere facente funzione di segretario;

b) 8 iscritti eletti 2 per ogni circoscrizione;

c) possono far parte della Commissione, gli iscritti disponibili ad apportare specifici contributi agli studi inerenti i problemi particolari degli Architetti.
Il Consiglio avrà cura che nella composizione della Commissione siano presenti almeno la metà degli iscritti aventi esperienza già acquisita nell'attività professionale.

Art. 21 - La Commissione Iscritti, con specifica attenzione alla dinamica del lavoro professionale, elaborerà ed aggiornerà proposte di definizione della gamma dei rapporti di collaborazione e/o dipendenza fra professionisti.

Art. 22 - La Commissione convocherà ogni 3 mesi i nuovi iscritti per avviare con questi un dialogo teso a favorire la loro partecipazione alle attività dell'Ordine nelle varie Commissioni.

Art. 23 - La Commissione, cura e aggiorna l'anagrafe degli iscritti di cui all'art. 6 al fine di elaborare periodicamente una relazione sulla condizione professionale degli iscritti.

TITOLO 7

DELLA COMMISSIONE PARCELLE

Art. 24 - Fanno parte della Commissione:
- Il numero dei partecipanti è stabilito in 5 membri con non meno di cinque anni di iscrizione continuata all'Albo incluso il rappresentante del Consiglio.
- Essi vengono nominati dal Consiglio.
- non è indispensabile la presenza in Commissione del numero legale, ma essa potrà funzionare e rilasciare pareri al Consiglio anche con il minimo di 2 partecipanti.
- Le riunioni della Commissione si terranno ogni 15 giorni, salvo casi di notevole mole di pareri da rilasciare.

CAPO 1

DELLA COMPETENZA

Art. 25 - Competenza generale
Il rilascio dei pareri, sulle controversie professionali di liquidazione degli onorari e delle spese, agli architetti iscritti all'Albo è di esclusiva competenza del Consiglio dell'Ordine a norma dell'art. 5 p. 3 della legge 24-6-1923 n. 1395.

Art. 26 - Competenza territoriale
La competenza è limitata ai pareri sulle parcelle degli iscritti della circoscrizione territoriale su cui ha giurisdizione l'Ordine anche su relative prestazioni professionali svolte fuori circoscrizione.
Se la parcella riguarda prestazioni di Architetti riuniti in gruppo ed appartenenti ad Ordini diversi il parere dovrà essere rilasciato dal Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto l'Architetto Capo Gruppo, preavvertiti gli Ordini di appartenenza di ciascun componente. Nel caso di mancanza del Capo Gruppo, l'Ordine di Bari a cui viene richiesto il parere, dovrà inviare comunicazione agli altri Ordini a cui appartengono gli altri professionisti del gruppo.
Se gli architetti sono riuniti in Collegio ciascuno, richiederà il parere al proprio Ordine di appartenenza. In tal caso l'Ordine dovrà preventivamente consultarsi con gli altri Ordini prima di emettere il proprio parere con lo specifico scopo di conseguire unanimità di giudizio.

Art. 27 - Collaborazione con professionisti appartenenti ad altra categoria professionale
Le disposizioni di cui all'art. 23 valgono anche nel caso che la prestazione sia svolta dall'Architetto in collaborazione con professionisti appartenenti ad altre categorie.

Art. 28 - Segreto d'ufficio professionale
I Commissari sono tenuti al rispetto assoluto del segreto d'ufficio e di quello professionale, ogni violazione costituisce mancanza deontologica.

Art. 29 - Incompatibilità
Il Commissario che richiede il parere di una propria parcella si dovrà allontanare dalla seduta, ciò dovrà risultare dal verbale.

CAPO 2

DELLE RICHIESTE DEI PARERI

Art. 30 - Compiti della Commissione
La Commissione svolge i seguenti compiti:
a) delibera i provvedimenti atti a facilitare la procedura dei lavori cui essa è preposta;
b) redige gli schemi dei pareri che il Consiglio dell'ordine rilascerà in merito alle competenze professionali;
c) può stabilire contatti con le parti interessate, su autorizzazione del professionista, allo scopo di meglio chiarire lo svolgimento dei rapporti;
d) propone al Consiglio le opportune iniziative suggerite dai rilievi e situazioni emerse durante la istruttoria delle pratiche anche in merito alle norme ed ai problemi connessi con l'attività professionale;
e) assolve ad altri incarichi indicati dal Consiglio che abbiano pertinenza ai compiti suddetti (compilazione dell'elenco degli elaborati attinenti le varie prestazioni parziali) ecc.

Art. 31 - Tenuta dei verbali
Le delibere della Commissione risulteranno dai verbali delle suddette sedute redatti dal Segretario e firmati dal Presidente della Commissione. Dette delibere una volta approvate dal Consiglio saranno dallo stesso adottate come proprie.

Art. 32 - Richiesta di parere
Quando il parere su una parcella è richiesto dalla committenza pubblica o privata, è obbligatorio, da parte della Commissione sentire il professionista interessato, richiedendo anche la dichiarazione sulla eventuale incompatibilità all'espletamento dell'incarico.

Art. 33 - Documenti richiesti dal professionista
Il professionista che chiede il parere deve presentare domanda su carta intestata secondo il fac-simile (allegato A) e i seguenti allegati:
1) parcella in triplice copia di cui due per l'archivio (in carta bollata se si tratta di contenzioso);
2) tutti i documenti relativi all'incarico da parte di privati ovvero copia della delibera se l'incarico è stato dato da un'Amministrazione o Ente pubblico;
3) tutti gli elaborati di progetto in copia eliografica e la documentazione che si ritenga utile al chiarimento ed alla caratterizzazione delle prestazioni effettuate, regolarmente dal professionista;
4) elenco degli elaborati e documenti presentati di cui al punto 3.

34 - Documenti richiesti al Committente
Il committente che richiede il parere sulla liquidazione della parcella di un professionista, deve presentare alla segreteria dell'Ordine nel cui albo il professionista è iscritto, insieme alla domanda.
a) lettera d'incarico, quando vi sia;
b) corrispondenza tra committente e professionista;
c) relazione cronologica sull'oggetto e sullo svolgimento dell'incarico con tutte le notizie atte a fare identificare e valutare le prestazioni svolte dal professionista al Committente;
e) tutti gli elaborati grafici, contabili e scritti prodotti dal professionista e quant'altro possa essere necessario a formulare il parere richiesto.

CAPO 3

DELLA PROCEDURA

Art. 35 - Convocazione delle parti
Il richiedente può essere ascoltato su richiesta o convocato d'ufficio.

Art. 36 - Domanda di parere
Le domande di parere corredate di tutti gli allegati prescritti

(artt. 33 - 34) dovranno essere presentate alla segreteria dell'Ordine.
Non saranno accettate domande prive degli allegati richiesti.
Il professionista che non risulti in regola con i versamenti annuali dovuti all'ordine sarà segnalato al Consiglio per le sanzioni previste dalla legge.

Art. 37 - Accettazione della domanda
La segreteria dell'Ordine rubricherà la pratica protocollandola dopo aver constatato la regolarità della domanda e la presenza degli allegati prescritti che saranno regolarmente timbrati e firmati dal Presidente del Consiglio dell'Ordine all'atto della restituzione. Il controllo della documentazione relativa alla parcella dovrà essere eseguito da un addetto alla segreteria il quale potrà coadiuvare il Presidente della Commissione nel disbrigo della parte burocratica (stesura atti, convocazioni, ecc.) e che non potrà mai assistere alle sedute della Commissione.

Art. 38 - Istruzione della pratica
La Commissione, ricevute e rubricate le pratiche ne inizia l'esame entro un massimo di trenta giorni secondo l'ordine di presentazione delle domande.
Il presidente della Commissione designa un relatore il quale istruirà la pratica relazionando nella seduta che sarà fissata dal Presidente della Commissione.
Nel caso necessitino eventuali ulteriori chiarimenti, questi verranno richiesti all'iscritto.

Art. 39 - Parere della Commissione
La Commissione, udito il relatore, esprime il proprio parere consultivo in base alla documentazione acquisita, segnalando al Consiglio dell'Ordine gli onorari che risultino al di sotto dei minimi prescritti, nonché qualsiasi mancanza di carattere deontologico emersa.

Art. 40 - Dispositivo di parere
Il Consiglio dell'Ordine esaminato il parere della Commissione consultiva, delibera in proposito entro 45 gg. dalla presentazione della domanda, salvo interruzione dei termini.
Il Consiglio rilascia il dispositivo di parere.
Il parere dovrà essere ritirato entro 15 gg. dalla comunicazione al richiedente.

Art. 41 - Onorari minimi
Il Consiglio dell'Ordine non potrà convalidare gli onorari al di sotto di quelli previsti dalla Tariffa professionale.

Art. 42 - Documentazione per l'archivio
La parcella convalidata e restituita all'interessato unitamente alla documentazione presentata.
L'Ordine tratterrà per l'archivio:
a) domanda di parere;
b) 3 copie della parcella;
c) elenco della documentazione presentata.

Art. 43 - Diritti per il rilascio dei parere
I diritti sono fissati dal Consiglio.

Art. 44 - Pareri
Il Consiglio dell'Ordine esprime
a) **parere preventivo** di corretta applicazione della tariffa professionale;
b) **parere sulla liquidazione** ai sensi del punto 3) dell'art. 5 della legge 24-6-1923 n. 1395.
a1) La prestazione professionale riferita al punto a) viene individuata sulla base di un documento d'intenti o/e convenzione in cui vengono dettagliatamente indicate le prestazioni che verranno svolte in relazione all'incarico.
b1) il parere sulla liquidazione viene rilasciato sulla base di un approfondito esame di tutta la documentazione prodotta dal professionista e relativa alle prestazioni espletate. Tale parere comporta l'emissione di deliberazione liquidatoria redatta dall'Ordine.

ALLEGATO A (art. 33)

RICHIESTA DELL'ARCHITETTO

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Bari
il sottoscritto .....
con domicilio in .....
alla via ..... n. .....
tel. ..... iscritto presso codesto Ordine Professionale al n. .....

dichiara

- che all'atto della assunzione e dell'espletamento dell'incarico non si trovava in posizione di incompatibilità ai sensi dell'art. 62 del R.D. 23-10-1925, n. 2537 e delle altre disposizioni vigenti;

(in caso d'incarico svolto con altro/i professionista/i)
- che l'incarico è stato svolto in collaborazione con il/i seguente/i professionista/i riuniti/non riuniti in collegio:
-
-

(in caso di richiesta di parere a preventivo)
- che ad ultimazione delle prestazioni professionali chiederà parere sulla liquidazione finale dei compensi professionali.

chiede

che gli venga rilasciato parere in merito alla liquidazione degli onorari e delle spese riguardanti
.....
.....
.....
nel Comune di .....
alla via .....
per conto del .....
che risiede in .....
alla via ..... n. .....
Allega alla presente i seguenti documenti:
- Convenzione d'incarico professionale;
- Parcella/e già vidimata/e dall'Ordine per lo stesso incarico;

TITOLO 8

DELLA COMMISSIONE CONCORSI

Art. 45 - La Commissione Concorsi individua le aree e le opere da proporre annualmente alle Autorità Locali per

bandire Concorsi di progettazione di concerto con la Commissione Cultura e Informazione e ne formula i bandi; La Commissione, inoltre, esprime, delegata dal Consiglio, pareri su bandi di concorso pubblico.

Art. 46 - La Commissione è formata da:
a) Un Consigliere facente funzioni di segretario;
b) 8 iscritti eletti, 2 per ogni circoscrizione
c) da chiunque altro ne faccia richiesta.
(La Commissione potrà articolarsi in sotto-commissioni nominandone i responsabili).

TITOLO 9

DELLE COMMISSIONI TECNICHE COMUNALI O DI ALTRI ENTI

Art. 47 - È costituito presso L'Ordine degli Architetti della Provincia di Bari un elenco degli Architetti disposti ad essere proposti a far parte delle Commissioni Tecniche comunali (edilizie, urbanistiche, centri storici, arredo urbano, ecc.) e Comprensoriali o Regionali.
Per far parte di questo è necessario compilare la scheda curriculum di cui all'art. 6.
Entro il 31 gennaio di ogni anno sarà inviato ad ogni iscritto il modello richiesta delle disponibilità.
Le richieste pervenute saranno riportate nell'anagrafe degli iscritti.
La richiesta sottintende l'accettazione di tute le norme contenute negli artt. successivi e si intende valida fino ad una successiva comunicazione di non disponibilità.
Ai lavori della Commissione è inviato il fiduciario del Comune che ha richiesto la terna.
Qualora non si disponga di un numero sufficiente di architetti da segnalare è possibile utilizzare le disponibilità dichiarate per il Comune territorialmente più vicino. L'architetto ternato non potrà essere segnalato in altre terne sino alla nomina del componente della Commissione Tecnica da parte dell'Amministrazione interessata o sino a motivata rinunzia dello stesso.
Nel caso di scioglimento della C.E.C. prima della naturale decadenza, nel caso di sostituzione del Collega per provvedimenti disciplinari o altro, sarà richiesto formalmente a tutti gli iscritti residenti la eventuale disponibilità ad essere ternati per detta C.E.C..
Per quanto riguarda la formazione delle terne di Architetti delle Commissioni tecniche Comunali la C.E.C., seguirà criteri prioritari di anzianità di iscrizione all'Albo:
- per Comuni sino a 10.000 abitanti 2 anni di anzianità;
- per Comuni da 10.000 a 30.000 abitanti 4 anni di anzianità;
- per Comuni oltre 30.000 abitanti 6 anni di anzianità;

Art. 48 - Dall'elenco di cui all'art. 47 vengono esclusi gli architetti:
1) che siano stati oggetto di provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine;
2) che non abbiano rispettato le norme contenute negli articoli del presente TITOLO 9;
3) che abbiano rifiutato senza adeguata motivazione una designazione;
4) che non siano in regola con i pagamenti dei contributi annuali.
Il Consiglio, quando adotta un provvedimento disciplinare a carico di un iscritto, decide anche il periodo della sua esclusione dall'elenco degli architetti disposti a far parte di Commissioni.

Art. 49 - La composizione dell'elenco dei nominativi da sorteggiare per la formazione delle terne segue i seguenti criteri di preferenza:
- preferenze dichiarate all'atto della richiesta;
- limitatamente a commissioni ove sono richieste specifiche esperienze professionali, nella indicazione degli architetti da segnalare saranno utilizzate le opzioni dichiarate nella scheda anagrafica (curriculum);
- architetti che non siano stati nominati membri di Commissioni tecniche negli ultimi 6 anni e comunque fino ad esaurimento dei candidati;

Art. 50 - Dalla segnalazione sono esclusi gli Architetti:
a) membri di altre Commissioni tecniche;
b) membri di altre Commissioni tecniche, eletti anche se non come rappresentanti dell'Ordine;
c) che siano dipendenti dall'Amministrazione richiedente, anche se non esplicano il loro lavoro come Architetti.
L'Architetto chiamato a qualunque titolo, a far parte di qualsivoglia commissione presso Enti Pubblici non dovrà accettare di essere confermato nello stesso incarico per una seconda volta consecutiva. Ai fini del precedente divieto sono equiparati all'architetto membro della Commissione anche gli architetti che siano con questo associato.
Fanno eccezione al divieto di cui innanzi gli architetti tenuti ad accettare la riconferma in considerazione della propria qualifica di Amministratore pubblico e quelli chiamati a farvi parte in considerazione delle mansioni attribuite in qualità di dipendente della Pubblica Amministrazione.
In ogni caso non si può far parte contemporaneamente a qualunque titolo di più Commissioni tecniche.

Art. 51 - La composizione della terna è di competenza del Consiglio dell'Ordine su indicazione della Commissione Enti Locali.

Art. 52 - L'Architetto membro di commissione tecnica in veste di rappresentante dell'ordine, nel caso venga nominato membro di altre commissioni tecniche in qualsiasi altra veste deve dimettersi dalla Commissione in cui è presente come rappresentante dell'Ordine.

Art. 53 - Il Consiglio avverte l'interessato della sua eventuale segnalazione singola o plurima. L'interessato, a conoscenza dell'impiego che andrebbe ad assumere, esprime la propria adesione.
Con tale adesione egli assume il formale impegno, nei confronti del Consiglio e dei Colleghi iscritti all'Albo, a svolgere le proprie mansioni in ottemperanza alle presenti norme.

Art. 54 - L'Architetto non può aderire alla proposta di segnalazione qualora ravvisi la possibilità di venirsi a

trovare in stato di incompatibilità, alla luce delle vigenti norme di deontologia professionale.

Art. 55 - L'Architetto è tenuto a comunicare all'Ordine l'avvenuta nomina entro 10 giorni dalla data della relativa comunicazione ed è tenuto a prendere contatti con il membro decaduto per informarsi della situazione in atto.

Art. 56 - Gli Architetti membri di Commissioni tecniche sono rappresentanti dell'Ordine in seno a dette Commissioni e come tali impegnati a:

1) Accettare l'incarico solo se ritiene di avere il tempo disponibile e la certezza di poterlo assolvere con la massima serietà, coscienza e competenza professionale unite ad un sensibile e responsabile impegno tecnico e culturale in modo tale da affermare la sua qualificante presenza in seno alla Commissione; conoscere tutti gli strumenti urbanistici in vigore nel Comune.

2) Improntare la propria attività al massimo impegno civile e svolgere un'attività di tutela e di salvaguardia degli interessi della collettività, tenendo presente che il proprio operato comporta la responsabilità di un pubblico servizio.

3) Adoperarsi per un controllo della qualità degli interventi, per ottenere risultati migliori nel settore edilizio e in quello dell'assetto del territorio con particolare riguardo all'impatto sull'ambiente, non temendo quindi di esprimere, all'occorrenza, motivati pareri anche se minoritari.

4) Verificare che l'Amministrazione garantisca:

- la permanente disponibilità per la Commissione degli strumenti urbanistici vigenti nel Comune;
- la regolarità della composizione della Commissione;
- la regolamentazione del funzionamento della Commissione;
- l'esame delle domande secondo prestabiliti criteri di priorità in relazione al numero di protocollo di presentazione, con esclusiva precedenza per le OO.PP.;
- una esauriente istruttoria tecnica preventiva in relazione ala conformità della richiesta alla normativa vigente;
- la presentazione di una esauriente documentazione tecnica a corredo della domanda, anche in assenza di prescrizioni in merito da parte del R.E.

5) Esercitare il diritto di pubblicizzare il proprio dissenso qualora intervenga, da parte del Sindaco, una decisione in contrasto con il parere della commissione stessa.

6) Proporre una interpretazione autentica al Presidente della Commissione Tecnica qualora vi siano dubbi sull'interpretazione del Regolamento Edilizio e sulle norme di attuazione dello strumento urbanistico.

7) Assentarsi dai lavori della Commissione qualora sia discussa una domanda di concessione da egli stesso presentata o da un suo associato o dipendente.

8) Rassegnare le proprie dimissioni, su invito motivato del Consiglio o qualora riscontri, nell'andamento dei lavori, gravi irregolarità, tali da non poter essere ovviate con l'azione propria o con quella del Consiglio dell'Ordine.

9) Esercitare una corretta azione per la qualificazione della categoria ed esprimere parere di non conformità nei confronti di progetti, firmati da tecnici laureati o diplomati, non attinenti alle loro specifiche competenze.

10) Collaborare con l'Ordine in tutte le indagini che venissero compiute nel territorio di competenza della Commissione.

11) Essere presente, salvo giustificati motivi, a tutte le sedute ed ai lavori che la Commissione terrà, fino alla loro conclusione.

12) Partecipare a riunioni organizzate dall'Ordine quali occasioni di dibattito e di confronto sulle esperienze e sui problemi inerenti al mandato ricevuto.

13) Consegnare al Presidente della Commissione, all'atto dell'insediamento, copia delle presenti norme di comportamento e far mettere a verbale l'avvenuta consegna.

14) Indire una riunione con i Colleghi iscritti nel Comune in cui è stato nominato componente della Commissione Tecnica subito dopo il suo insediamento.

15) Considerare il mandato come servizio per la categoria professionale e per la collettività in generale per cui essere disponibile a partecipare alle richieste di colleghi a carattere generale.

Art. 57 - Tutti gli atti relativi alla composizione delle terne e le relazioni dei rappresentanti dell'Ordine nelle Commissioni tecniche sono pubblici.

TITOLO 10

COMMISSIONE DI DEONTOLOGIA

Art. 58 - Ai sensi dell'art. 3 TITOLO 2 è istituita la Commissione di Deontologia.

Art. 59 - La Commissione di Deontologia è composta da tutti gli ex Presidenti del Consiglio dell'Ordine più due iscritti, con non meno di 10 anni di iscrizione continuata all'Albo, nominati dal Consiglio.

Art. 60 - Alla Commissione di Deontologia è demandato il compito di esaminare le eventuali non osservanze alle norme del presente Regolamento e di segnarle al Consiglio per i necessari provvedimenti.

Art. 61 - La Commissione di Deontologia deve preparare e tenere aggiornato annualmente l'elenco degli incarichi pubblici al fine di avere una visione dell'attività professionale pubblica degli iscritti per:

- verificare gli stati di incompatibilità (art. 41 bis legge 17-8-1942 n. 1150 e art. 29 norme deontologiche);
- favorire e proporre di concerto con la Commissione Ordinamento e condizione professionale, l'inserimento dei nuovi iscritti nell'attività professionale tramite rapporti di collaborazione con gli architetti che svolgono incarichi pubblici.

A questo scopo gli architetti sono tenuti a segnalare alla Commissione di deontologia l'assunzione di incarico pubblico, specificandone il tipo.

TITOLO 11

Art. 62 - Il presente Regolamento può essere modificato solo dall'Assemblea straordinaria degli iscritti convocata appositamente, eccetto che con delibere apposite del Consiglio dell'Ordine dove specificato. Il presente Regolamento costituisce parte fondamentale per il funzionamento dell'Ordine.